

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2411

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice ALBERTI CASELLATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2003

—————

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
e al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, in materia
di gestione previdenziale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono stati introdotti criteri più restrittivi in tema di integrazione al trattamento minimo, rispetto alla precedente normativa di cui al decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

La valutazione dei presupposti legittimanti è stata fondata sulla condizione reddituale complessivamente goduta dal pensionato, con particolare riguardo pertanto anche ai redditi percepiti dal coniuge.

Nella fattispecie, l'articolo 4 ha subordinato l'applicazione dell'integrazione alla presenza di redditi, in caso di persona non coniugata ovvero legalmente ed effettivamente separata, non superiori al doppio dell'importo annuo del trattamento minimo, oppure non superiori al triplo se cumulati con quello del coniuge.

Gli effetti determinati dall'entrata in vigore dei nuovi requisiti reddituali sono da subito apparsi particolarmente iniqui nei confronti di quelle donne che, nella prospettiva del conseguimento dell'integrazione al minimo, avevano scelto di abbandonare l'attività lavorativa per dedicarsi con maggiore impegno alla cura della famiglia.

La necessità di riconoscere più adeguati livelli di tutela, in particolare alla predetta categoria di persone, ha indotto il legislatore ad apportare delle modifiche alla disciplina in-

trodotta dal decreto legislativo n. 503 del 1992: con l'articolo 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ne è stata differita l'entrata in vigore e ne sono stati innalzati i limiti di reddito inizialmente previsti; con la legge 14 dicembre 2000, n. 385, che ha modificato l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992, è stato subordinato il conseguimento di un'integrazione soltanto parziale al possesso - al momento dell'entrata in vigore del decreto n. 503 del 1992 - di determinati requisiti di anzianità contributiva.

I predetti interventi modificativi, tuttavia, non hanno posto fine alle sperequazioni generate dall'applicazione della nuova disciplina.

Il presente disegno di legge, pertanto, si propone di ripristinare lo *status quo ante* attraverso l'abrogazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, prevedendo, altresì, la possibilità, per tutte quelle donne che avessero sospeso il programma previdenziale perchè ancora lontane dalla possibilità di accedere al beneficio *de quo*, di utilizzare i contributi a suo tempo corrisposti quale «premio d'ingresso» al «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», costituito nell'ambito dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503)*

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, il comma 1 dell'articolo 4 è abrogato. Riacquistano pertanto efficacia le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 503 del 1992.

Art. 2.

*(Modifiche al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565)*

1. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Possono iscriversi al Fondo i soggetti che hanno sospeso il programma previdenziale, utilizzando come premio unico di ingresso i contributi versati, su base volontaria o derivanti da attività autonoma o dipendente.»

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in euro 23 milioni a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.